



## PROVINCIA DI SAVONA

### **AREA TECNICA Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - CUC**

#### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consigli Comunale n. 31 del 26.10.2023

#### ***Indice***

##### **Titolo I – Disposizioni Generali**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Ambiti dell'attività contrattuale
- Art. 4 – Determinazione a contrarre
- Art. 5 – Controlli sull'attività contrattuale

##### **Titolo II – Funzioni e Competenze**

- Art. 6 – Attività rogatoria

##### **Titolo III – La fase precontrattuale**

- Art. 7 - La legittimazione dei modi di scelta del contraente – la determinazione a contrattare contenuti
- Art. 8 - Le procedure di aggiudicazione di scelta del contraente nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori.
- Art. 9 - Procedure negoziate
- Art. 10 - Affidamento diretto
- Art. 11 - Principio di rotazione
- Art. 12 - Deroga alla rotazione ed esclusione
- Art. 13 - Concessioni
- Art. 14 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 15 - Il Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 16 - Pubblicità degli atti di gara
- Art. 17 - Presidenza della gara
- Art. 18 - Commissione giudicatrice
- Art. 19 - Offerte anormalmente basse
- Art. 20 - Esclusione dalla contrattazione
- Art. 21 - I controlli

##### **Titolo IV - La conclusione del contratto**

- Art. 22 - Conclusione della fase precontrattuale
- Art. 23 - Stipulazione del contratto
- Art. 24 - Eseguitività del contratto
- Art. 25- Soggetti competenti alla stipulazione
- Art. 26 - Forma dei contratti
- Art. 27 - Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art. 28 - Garanzia provvisoria e definitiva
- Art. 29 - Repertorio dei contratti
- Art. 30 - Originali e copie del contratto
- Art. 31 – Contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni

##### **Titolo V - Disposizioni finali**

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Rinvio ed entrata in vigore

## ***Titolo I – Disposizioni generali***

### ***Art. 1 Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti Locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune di Pietra Ligure ( d'ora in avanti " Ente") inerente le procedure soggette all'applicazione del DLgs n. 36/2023.
2. I contratti totalmente o parzialmente esclusi dall'applicazione del DLgs n. 36/2023 non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme previste dal presente regolamento in materia di rogito dei contratti.
3. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi.
4. La gestione del fondo economale, la tenuta dei registri e scritture obbligatorie e la rendicontazione delle somme erogate esulano da questo Regolamento e trovano disciplina nel Regolamento di contabilità.

### ***Art. 2 Principi***

1. L'attività contrattuale dell'Ente si conforma ai principi di risultato, di fiducia, d' accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento oltre a quelli previsti dalla normativa europea che prevede il rispetto della libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

### ***Art. 3 Ambito dell'attività contrattuale***

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e spesa individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, nell'ambito delle rispettive competenza effettuano in sede di definizione del budget, con l'adozione del programma degli acquisti e della programmazione dei lavori pubblici, la ricognizione delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per lavori, servizi e forniture.
2. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza per specifica struttura gestionale in cui si articola l'attività dell'Ente e nei casi di competenza condivisa tra più strutture, compete al Segretario Comunale l'individuazione del Dirigente Competente, anche ai fini della programmazione coordinata di acquisto e forniture e servizi tramite le convenzioni di cui all'art. 26 comma 3 legge 488/99 o gli accordi quadro di cui all'art. 2 comma 225 della legge n. 191/09.
3. Sono di competenza delle singole aree:
  - l'approvazione della progettazione, mediante determinazione di impegno di spesa;
  - l'adesione a diretta a convenzioni ai sensi dell' art. 26 comma 3 legge 488/99 o al ricorso gli accordi quadro di cui all'art. 2 comma 225 della legge n. 191/09,
  - lavori di somma urgenza ex art. 140 DLgs n. 36/2023;
  - le modifiche contrattuali ex art. 120 DLgs n. 36/2023;
  - le procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo a base di gara inferiori alle soglie previste dalla normativa vigente tempo per tempo, per gli affidamenti diretti , oneri per la sicurezza ovvero oneri da D.U.V.R.I compresi.
4. Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza " La Pietra" ( denominata C.U.C.) sovrintende all' espletamento delle procedure di individuazione del contraente per tutte le Aree del Comune di Pietra Ligure, con eccezione degli affidamenti di competenza degli altri Dirigenti ai sensi del precedente comma 3 , nonché all'espletamento delle procedure delegate alla C.U.C. dagli enti aderenti, nel rispetto delle modalità di cui al regolamento di funzionamento della C.U.C.
5. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata alla scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale e europea in materia di ricorso a convenzioni ex art. 26 comma 3 legge n. 488/99 e di quella dettata dal presente regolamento. Il Segretario Comunale ha poteri di vigilanza sul rispetto del presente articolo.
6. I rapporti funzionali tra la C.U.C. e gli enti aderenti trovano disciplina nel regolamento di funzionamento della C.U.C.

#### **Art. 4 Determina a contrarre**

1. Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere definiti in apposito atto di determinazione a contrarre, che è di competenza del Dirigente di Area.
2. La determinazione a contrarre individua:
  - Il fine che il contratto si intende perseguire;
  - L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
  - Le modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. Nei casi d'urgenza, o nei casi di affidamento diretto secondo la normativa vigente tempo per tempo, il Dirigente competente può, in via preventiva acquisire preventivi, ove possibile, tramite il portale della Centrale di Committenza " Traspare" ed in via sussidiaria tramite il portale " Acquistinretepa ", che dovranno comunque risultare agli atti dell'amministrazione, preordinati alla stipula dei relativi contratti. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approva l'esito della ricerca di mercato effettuata, con contestuale impegno di spesa, e definisce gli elementi essenziali del contratto.
4. E' consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei casi, adeguatamente motivati, di particolare urgenza la cui sopravvenienza non sia da imputare all'Ente e sia oggettivamente apprezzabile in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato dello stesso. Il contratto può essere affidato unicamente a un soggetto determinato.

#### **Art. 5 Controlli sull'attività contrattuale**

1. Il Segretario Comunale, anche nell'espletamento delle proprie funzioni di responsabile della prevenzione alla corruzione, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il Segretario Comunale può richiedere informazioni ed atti ai Settori di competenza.

### **Titolo II – Funzioni e competenze**

#### **Art. 6 – Attività rogatoria**

1. Il Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 97 del Dlgs n. 267/2000, sovrintende all'attività rogatoria dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Vice segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. L'ufficio contratti redige, tiene ed aggiorna il repertorio comunale degli atti ( art. 67 DPR 26 aprile 1986 n. 131), con numerazione progressiva generale ove vengono registrati tutti gli atti rogati dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa, nonché le autentiche di firma su scrittura privata, con modalità elettronica e sottoscrizione con firma digitale. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 135 del Codice Civile.
4. Gli atti pubblici rogati in forma pubblica amministrativa e le scritture private autenticate, redatti con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs n. 36/2023, vengono successivamente trasmessi ai fini della registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate, per l'applicazione dell'imposta di registro o di bollo.
5. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dalla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.
6. L'Amministrazione, sentito il Segretario Generale, può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.
7. Il contratto informatico sottoscritto con firma digitale, a prescindere dalla forma adottata, è salvato nei sistemi informatici dell'ente ai fini della conservazione degli atti digitali ai sensi degli artt. 44 comma 1 bis del Dlgs n. 82/2005.

### **Titolo III - La fase precontrattuale**

#### **Art. 7 - La legittimazione dei modi di scelta del contraente – la determinazione a contrattare – contenuti**

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre e dalla determinazione di affidamento di cui all'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo quanto disposto all'art. 4.
2. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma in un unico provvedimento di affidamento.

#### **Art. 8 - Le procedure di aggiudicazione di scelta del contraente nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori.**

1. Ferme restando le procedure di scelta del contraente disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'Ente individua l'operatore economico contraente, di norma, con le seguenti modalità:

- a) procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
- b) procedura ristretta, in cui ogni operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante. Successivamente, a seguito della valutazione delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare offerta;
- c) procedura competitiva con negoziazione vengono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta nel termine stabilito e che siano in possesso dei requisiti fissati nel bando. Conclusa la fase della selezione la stazione appaltante spedisce gli inviti, riceve le offerte ed inizia la negoziazione con gli offerenti. La Stazione Appaltante specifica i requisiti minimi ed i criteri di aggiudicazione che non sono soggetti a negoziazione;
- d) dialogo competitivo, con cui l'Ente, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
- d) adesione ad accordi quadro o convenzioni, attive per le Pubbliche Amministrazioni, stipulati da Consip S.p.A. o altri soggetti;
- e) accordi quadro, conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste in base ai singoli fabbisogni;
- f) procedure negoziate senza bando, in cui al Stazione Appaltante procede, previa consultazione di operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 50 del Dlgs n. 36/2023, individuati tramite indagine di mercato o con estrazione dall'albo Fornitori della Centrale di Committenza per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alle soglie individuata dall'art. 14 del Dlgs n. 36/2023.

2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, per l'espletamento delle procedure di gara si utilizza, ex art. 25 Dlgs n. 36/2023, la piattaforma di approvvigionamento digitale al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti. L'utilizzo di tale sistema telematico di acquisto e di negoziazione deve avvenire in osservanza dei principi di trasparenza, di semplificazione e di parità di trattamento dei concorrenti con impiego di idonee procedure di sicurezza e deve garantire la conformità alle disposizioni vigenti sulle firme digitali e sulla documentazione amministrativa.

## **Art 9 - Procedure negoziate**

1. La procedura negoziata, di cui all'articolo precedente lettera f) è prescelta dal Responsabile del progetto, quale procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, nei casi consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il Responsabile di progetto sceglie gli operatori economici, iscritti all'Albo fornitori, da invitare alla procedura di gara in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura, nel rispetto del principio di rotazione.
3. Il principio di rotazione, richiamato al successivo art. 11, si applica, ex art. 49 comma 3 del Codice, si applica per le seguenti fasce d'importo :

LAVORI	Fascia d'importo
	Da € 5.000,00 sino alla soglia dell'affidamento diretto
	Dalla soglia dell'affidamento diretto sino ad € 500.000,00
	Da € 501.000,00 ad € 1.000.000,00
	Da € 1.000.001,00 alla soglia europea
SERVIZI E FORNITURE	Fascia d'importo
	Da € 5.000,00 sino ad € 50.000,00
	Da € 50.001,00 sino alla soglia dell'affidamento diretto
	Dalla soglia dell'affidamento diretto sino alla soglia europea

4. Nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso d'indagine di mercato l'Ente deve preventivamente comunicare che non è posto un limite, salvo specifica motivazione, al numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara.  
In caso di specifica motivazione sul numero di operatori economici da invitare si devono rendere note le modalità con cui verranno individuati gli stessi, tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare.
5. L'avviso deve contenere:
  - l'indicazione dell'oggetto della procedura in relazione alla quale viene pubblicato;
  - i requisiti richiesti per l'invito;
  - il criterio di aggiudicazione previsto;
  - il numero massimo di concorrenti che si intende invitare alla procedura di affidamento ovvero se si intende procedere senza limitazione agli inviti.
6. L'avviso di indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente, sulla piattaforma telematica di negoziazione e sul sito regionale – Appalti Liguria, salvo ulteriori forme di pubblicità.  
Nel caso di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della PA di Consip S.p.A. l'Amministrazione può altresì esperire la procedura negoziata consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti allo specifico bando di abilitazione correlato alla categoria merceologica oggetto dell'acquisizione (procedura aperta al mercato).
7. L'Amministrazione stabilisce termini congrui per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, tenuto conto della natura dell'appalto e dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla lettera d'invito. In ogni caso, per le gare da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non si possono prevedere per la presentazione delle offerte termini inferiori a 15 giorni dalla data di comunicazione dell'invito fatte salve le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previste dalla normativa vigente.

## **Art.10 - Affidamento diretto**

1. Il ricorso all'affidamento diretto è ammesso in base all'importo e alla natura dell'affidamento stesso, con o senza consultazione di più operatori economici.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza e di rotazione, gli affidamenti di cui al comma precedente, avverranno prioritariamente con richiesta di preventivo utilizzando la piattaforma "traspare" in uso alla Centrale di Committenza "La Pietra" di cui il Comune di Pietra Ligure è Ente capofila ed invia sussidiaria tramite il portale Mepa.

3. Nel caso di affidamento diretto la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione deve essere effettuata dal Responsabile del Progetto ai sensi delle competenze previste all'art. 15 del Dlgs n. 36/2023.

#### ***Art. 11 - Principio di rotazione***

1. In ragione della espressa previsione dell'art. 49 D.lgs. 36/2023 s.m.i., la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione delle commesse pubbliche tra tutti i soggetti potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente, giusto il rispetto di quanto stabilito nella normativa vigente. Per contraente uscente si intende l'operatore economico o il professionista affidatario dell'appalto in scadenza o scaduto.

3. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica nei seguenti casi:

a) nell'ambito degli affidamenti aggiudicati dallo stesso Ente aderente alla CUC. Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla CUC il principio di rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla CUC e/o dagli altri Enti aderenti. Non si ricorrerà all'esclusione dell'aggiudicatario della precedente procedura intervenuta nella stessa categoria, nel caso in cui la successiva procedura sia indetta da soggetto diverso rispetto al precedente.

b) quando gli affidamenti consecutivi rientrano nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi .

4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse ovvero ad ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto. Non è consentita nemmeno l'alternanza sequenziale di affidamenti diretti o d'inviti agli stessi operatori economici né gli affidamenti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto d'invito.

#### ***Art. 12 - Deroga alla rotazione ed esclusione***

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 11, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

2. In ogni caso, l'affidamento deve essere adeguatamente motivato.

4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile derogare al principio di rotazione di cui al precedente art. 11.

5. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. In caso di R.T.I., o Consorzi il principio di rotazione si applicherà per ciascun componente dello stesso.

#### ***Art. 13 – Concessioni***

1. Per la concessione di pubblici servizi si applica l'art 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il testo unico n. 201/2022. Competente a deliberare è il Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### ***Titolo IV - Norme comuni***

#### **Art. 14 - Criteri di aggiudicazione**

1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione del contratto, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto medesimo.
2. La selezione della migliore offerta tra quelle presentate dai concorrenti avviene, generalmente, mediante l'utilizzo di due differenti criteri:
  - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: l'aggiudicazione comporta una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici, esaminando la loro pertinenza in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto, ovvero solo degli elementi tecnici (qualitativi) nei casi di cui all'art. 108 Dlgs 36/2023 s.m.i..
  - criterio del prezzo più basso: l'aggiudicazione comporta una valutazione del solo elemento economico dato da una percentuale di ribasso o da un prezzo complessivo ribassato; in tal caso le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già puntualmente definite dalla Stazione appaltante nel capitolato. L'offerta economica deve essere comunque inferiore all'importo posto a base di gara.
3. Per i contratti relativi a concessioni o locazioni attive, si potrà prevedere l'individuazione del contraente/concessionario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere l'esclusione dei concorrenti quando l'offerta tecnica presentata non raggiunge un punteggio minimo, stabilito da una soglia di sbarramento espressamente indicata nei documenti di gara.
5. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta purché valida.

#### **Art. 15 - Il Responsabile Unico di Progetto**

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto in materia di appalti si fa ricorso ai dipendenti assunti a tempo indeterminato preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa in possesso dei requisiti indicati nell'allegato I.2 del Dlgs n. 36/2023.
3. Il RUP è nominato con provvedimento del Dirigente del Servizio cui sono assegnate le risorse con l'obiettivo fra i dipendenti assegnati al Servizio dallo stesso diretto. Ove opportuno, il Dirigente può assumere il ruolo di Responsabile unico di progetto .
4. Lo svolgimento delle funzioni di RUP, in caso di nomina, è obbligatorio.
5. È consentito che il sub procedimento di gara, ovvero parte di esso, sia assegnato ad un responsabile diverso dal RUP nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 comma 4 del Dlgs n. 36/2023.
6. Il dipendente designato come RUP può segnalare al proprio dirigente di riferimento, entro cinque giorni dalla notifica della nomina, eventuali situazioni di conflitto d'interesse. Il dirigente deve esprimersi sulla nomina e, se la conferma, il dipendente è tenuto ad assumere il ruolo di RUP.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni il RUP opera nell'ambito dell'ordinamento amministrativo dell'Ente, in conformità delle previsioni del Dlgs. 267/2000 e secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Dlgs n. 36/2023.
8. Le Stazione Appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie non superiori al 1% dell'importo a base di gara per l'affidamenti da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

#### **Art. 16 - Pubblicità degli atti di gara**

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta al dirigente stabilirne la relativa disciplina.
2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda la determinazione a contrattare il Dirigente prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.
3. Le gare relative sia a procedure aperte, ristrette o negoziate sono pubbliche (ad eccezione della sola fase di valutazione delle offerte tecniche) dovranno svolgersi in luogo pubblico ovvero in seduta pubblica tenuta in videoconferenza debitamente comunicata ai sensi di legge ai concorrenti al fine di

consentire loro il collegamento con la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per l'espletamento della procedura.

4. Tutte le operazioni di gara debbono essere fatte constatare in apposito verbale, datato, sottoscritto dai soggetti che partecipano alle operazioni stesse, e conservato nel fascicolo di gara.

#### **Art. 17 - Presidenza della gara**

La presidenza della gara spetta al Dirigente competente o al Responsabile Unico di Progetto che è l'autorità che presiede la gara per le procedure del Servizio di propria competenza.

#### **Art. 18 - Commissione giudicatrice**

1. In caso di procedura aperta o negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza spetta ad un seggio di gara composto dal personale della Stazione Appaltante scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, ai quali si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 del Dlgs n. 36/2023.

2. Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da un minimo di tre componenti.

3. Nelle procedure d'individuazione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente competente nomina la Commissione giudicatrice ex art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. con determinazione, con eventuale impegno di spesa nel caso di commissari esterni.

4. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto, in caso di lavori pubblici, e a carico del quadro di spesa, per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza della struttura organizzativa interessata.

5. A tal fine, il Dirigente competente nomina i commissari attingendo tra i dipendenti della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni beneficiarie dell'intervento. In assenza di dipendenti qualificati i commissari vengono individuati preferibilmente fra dipendenti appartenenti ad altro ente locale, Amministrazione pubblica o tra professionisti esterni

6. Non possono far parte della commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), coloro che hanno obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62 del 2013 e coloro che ricadono in situazioni di conflitto d'interesse della normativa vigente.

7. La Commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti i componenti.

#### **Art. 19 - Offerte anormalmente basse**

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, verrà attivato il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture e servizi secondo i casi.

2. La valutazione di congruità delle offerte potrà essere svolta da parte del RUP oppure dal medesimo, coadiuvato dalla commissione giudicatrice.

#### **Art. 20 - Esclusione dalla contrattazione**

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze debitamente comprovate e non abbiano sottoscritto il Patto di Integrità.

2. L'Amministrazione può stabilire in base a quali illeciti professionali l'operatore economico sarà escluso dalla contrattazione. Restano comunque salvi i divieti posti dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 21 - I controlli**

1. Fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati, l'adozione della determina di aggiudicazione è di norma preceduta dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, in sede di gara,

dall'impresa aggiudicataria e sull'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 94 – 95 e 100 Dlgs n. 36/2023.

#### ***Titolo IV - La conclusione del contratto***

##### ***Art. 22 - Conclusione della fase precontrattuale***

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il dirigente competente, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che s'intende stipulare.
2. La determinazione di aggiudicazione è adottata di norma entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione.

##### ***Art. 23 - Stipulazione del contratto***

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui all'articolo art. 18 del Codice, avviene di norma entro sessanta giorni dalla data di efficacia della determinazione di cui all'art. 22.
2. La persona fisica che rappresenta la Parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il soggetto aggiudicatario ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine per causa non imputabile al contraente; in tal caso deve essere formalmente comunicata all'Ente la volontà di sciogliersi dall'impegno.

##### ***Art. 24 - Eseguitività del contratto***

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il dirigente ha facoltà di autorizzare l'esecuzione della prestazione, previa in ogni caso l'adozione della determinazione di aggiudicazione.
3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite in corrispondenza dei lavori/servizi e forniture eseguiti.

##### ***Art. 25- Soggetti competenti alla stipulazione***

1. I dirigenti stipulano, in rappresentanza dell'Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.
2. La competenza è del dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Il Segretario Generale ha facoltà di sostituzione per singoli atti, di competenza dei dirigenti di servizio, in caso di assenza, impedimento, ingiustificato ritardo, o di avocarli a sé motivando l'avocazione.

##### ***Art. 26 - Forma dei contratti***

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante e per scrittura privata autenticata nelle firme dal Segretario Comunale.
2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito ad affidamento diretto o procedura negoziata per importi fino alla soglia prevista dal Codice degli appalti per gli affidamenti diretti.
3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la stipula è effettuata:
  - a) per gli importi fino a 40.000,00 euro per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio a cura del Responsabile del procedimento che ha disposto la relativa aggiudicazione, di norma tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

b) per gli importi superiori a 40.000,00 euro e fino alle soglie previste distintamente per lavori e servizi e forniture per gli affidamenti diretti a mezzo di scrittura privata.

4. Il contratto relativo a lavori, servizi e forniture stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata deve essere formalizzato con modalità elettronica e sottoscrizione mediante firma digitale.

5. Nella determinazione a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a 40.000 euro quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

6. Gli atti aggiuntivi, integrativi, o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali a cui accedono. Per gli stessi si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria, se dovuti, e all'adeguamento della garanzia definitiva e delle polizze assicurative se previsto nella relativa determinazione.

7. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono stipulati a cura dei responsabili del procedimento, secondo le modalità ivi previste e le forme ritenute più opportune dal Dirigente nel rispetto del presente regolamento. Anche i suddetti contratti dovranno essere inseriti nei relativi repertori e conservati a norma con l'inserimento nel sistema informatico di gestione dei contratti.

#### ***Art. 27 - Diritti di segreteria e spese contrattuali***

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'Ente.

2. I contratti sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al Funzionario incaricato.

4. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione con le modalità indicate dall'Ente.

6. Sono altresì a carico del contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da rimborsare all'Ente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione sino all'entrata in vigore dell'art. 27 del DLgs n. 36/2023.

7. In caso di mancato versamento sia delle spese contrattuali che di quelle di pubblicazione l'Ente, a sua scelta, trattiene la somma dovuta dal contraente sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali o escute la garanzia definitiva o procede al recupero ai sensi di legge.

#### ***Art. 28 - Garanzia provvisoria e definitiva***

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'entità, il contenuto e le modalità di presentazione delle garanzie provvisorie e definitive sono stabilite dalla normativa vigente.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento valutare di non richiedere la garanzia nei casi previsti dalla legge.

2. E' altresì facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie rispetto a quelle di legge.

#### ***Art. 29 - Repertorio dei contratti***

1. A cura del Segretario Comunale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto il Registro di Repertorio dei Contratti, tramite l'Ufficio Contratti che custodisce tale Registro e si occupa della vidimazione a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa, stipulati per scrittura privata autenticata.

I contratti stipulati per scrittura privata sono conservati con un registro distinto dal precedente e possono essere registrati, in caso d'uso.

2. I contratti stipulati con modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale, dopo l'annotazione a repertorio, sono portati in conservazione dal sistema gestionale in dotazione.

3. Il Segretario Generale, a mezzo dell' Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio, degli originali analogici dei contratti.
4. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, sono acquisiti per la loro conservazione tramite l'Ufficio Contratti, e sottoscritti con modalità elettronica salvo eccezioni debitamente motivate.
5. L'Ufficio Contratti cura la conservazione del Registro Scritture Private e dei contratti analogici in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di registro attraverso il sistema gestionale in dotazione inseriti come al comma precedente.

#### **Art. 30 - Originali e copie del contratto**

1. Il contratto è formato in un unico originale, per gli atti della Amministrazione;
2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertorio e registrazione se previste.
3. L' Ufficio Contratti cura la trasmissione di una copia del contratto con l'indicazione del numero di repertorio o del registro scritture private e degli eventuali estremi di registrazione e trascrizione alla parte contraente, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

#### **Art. 31 – Contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobile o riguardanti diritti su tali beni**

1. I contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni esclusi dall'applicazione del codice degli appalti ex art. 13 DLgs n. 36/2023, esulano dall'applicazione del presente regolamento, fatta salva l'applicazione della disciplina relativa al rogito dei contratti e sono disciplinate esclusivamente dalla normativa vigente in materia .
2. Le procedure per la conclusione dei contratti di cui al presente articolo sono di competenza del Dirigente competente.
3. In caso di procedura ad evidenza pubblica, il Dirigente Competente di cui al comma precedente può avvalersi del supporto della CUC, indicando con apposito atto la procedura e trasmettendo alla stessa idoneo atto di indirizzo politico circa la scelta di procedere all'acquisto, all'alienazione dei terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o diritti reali sugli stessi con identificazione catastale, perizia estimativa e ogni altra documentazione tecnica, approvata a norma di legge.

### **TITOLO V - Disposizioni finali**

#### **Art. 32 – Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti "approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 30.1.2008.
2. Sono altresì abrogate ulteriori disposizioni regolamentari non compatibili ed in contrasto con quelle disciplinate con il presente regolamento.

#### **Art. 33 - Rinvio ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici. Ogni modifica normativa a fonti sovraordinate dovrà ritenersi automaticamente operante e le eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con la nuova disciplina dovranno intendersi automaticamente abrogate e/o modificate.
2. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile.